SUI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

I ritardi dei treni ferroviari, pei quali il Regolamento approvato con decreto Reale del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), stabilisce pene pecuniarie, costituiscono contravvenzioni nei sensi del Codice penale.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1900, non più in vigore dal 30 novembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sui provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni
Estremi	Legge 21 dicembre 1899, n. 446
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1899

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sui-provvedimenti-di-polizia-ferroviaria-riguardanti-i-ritardi-dei/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-11-luglio-1980-n-753/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it